



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 31/03/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 16/9/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 9/11/2018, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio *pro-rata temporis*, della complessiva somma di € 2.103,00, a titolo di commissioni intermediario, commissioni intermediario del credito, spese di istruttoria, commissioni intermediario per gestione pratica, commissioni intermediario del credito per gestione pratica e oneri assicurativi;
- le spese per l'assistenza difensiva, quantificate in € 250,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo:

- l'inapplicabilità, nei rapporti orizzontali tra intermediario e consumatore, dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, sentenza n. C-383/18; ciò anche alla luce della circostanza che nella menzionata sentenza non emergono i criteri in base ai quali attuare la "*riduzione del costo totale del credito*";
- la trasparenza nella rappresentazione delle commissioni connesse ai finanziamenti, chiaramente individuate nel modulo S.E.C.C.I. e nell'apposita sezione "*Informazioni*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Aggiuntive Note Esplicative Costi Connessi”, ove si distinguono analiticamente i costi *up-front* e quelli *recurring*;

- aver restituito, in sede di conteggio estintivo, la complessiva somma di € 443,52, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di “*Commissioni [intermediario]*” per gestione pratica (€ 102,29) e “*Commissioni Intermediario del credito*” per gestione pratica (€ 340,06);
- aver rimborsato le ulteriori somme di € 320,00 in data 4/12/2019, a titolo di spese di istruttoria e secondo il criterio *pro-rata temporis*, unitamente al contributo di € 20,00, e di € 292,25 in data 29/11/2019, a titolo di oneri assicurativi e secondo il criterio indicato nel fascicolo informativo consegnato alla cliente;
- la non rimborsabilità delle spese l’assistenza difensiva, in quanto nel presente procedimento non è necessaria alcuna assistenza tecnico-legale.

L’intermediario chiede pertanto:

- in via preliminare, di escludere l’efficacia diretta dell’art. 16 della direttiva comunitaria n. 2008/48/CE, applicando quanto previsto 125-*sexies* TUB;
- in via principale, di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
- in via subordinata, di rigettare la richiesta di rimborso dei costi e/o commissioni *up-front*, in quanto versati a terzi per servizi già erogati.

In sede di repliche, pervenute in data 18/2/2020, la ricorrente richiama la sentenza della Corte di Giustizia UE C-383/18, sostenendo che l’art. 16, par. 1, della direttiva n. 48/2008 deve essere interpretato nel senso che il consumatore, in caso di estinzione anticipata del prestito, ha diritto ad una riduzione del “*costo totale del credito*”; precisa che tale nozione è comprensiva di tutti i costi i costi che il consumatore deve pagare in relazione a un contratto di finanziamento.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: “*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*”.

“*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF*”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up-front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima



pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

In linea con il predetto orientamento, il Collegio riscontra la natura *recurring* delle spese di istruttoria (lett. d), delle commissioni per gestione della pratica (lett. f), delle commissioni intermediario del credito per gestione della pratica (lett. g), stante il riferimento ad attività di amministrazione e gestione del finanziamento "per tutta la sua durata" riportato nella descrizione delle predette voci indicate nel contratto in atti; per tale motivo, il Collegio riconosce il diritto della ricorrente alla restituzione della quota parte non goduta, a seguito della estinzione anticipata, di tali voci commissionali sostenute dalla ricorrente.

Sulla base del conteggio estintivo prodotto in atti, l’intermediario ha dato prova di aver rimborsato le quote relative alle commissioni di cui alle lett. f) e g) del contratto di finanziamento. Con riguardo alle spese di istruttoria, l’intermediario ha prodotto documentazione attestante il rimborso dell’importo di € 320,00 a mezzo assegno circolare emesso il 7/2/2020, comprensivo del contributo di € 20,00.

Va riconosciuta, invece, natura *up front* alle commissioni per l’intermediario e alle commissioni per l’intermediario del credito (rispettivamente, lett. a e lett. b del contratto di finanziamento), trattandosi di una remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto. Esse vanno quindi restituite in proporzione agli interessi.

In riferimento al premio assicurativo rischio vita, si fa presente che l’intermediario ha versato in atti copia incompleta delle condizioni di polizza, la quale non riporta indicazione né del codice, né della data del fascicolo informativo.

Al riguardo, va osservato che l’orientamento condiviso dai Collegi ritiene che il criterio contrattuale di rimborso alternativo al *pro rata temporis* si possa considerare conosciuto *ex ante* dal cliente quando, alternativamente: i) il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e il codice corrisponda a quello riportato nella proposta; ii) oppure il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e sia coerente sotto il profilo temporale con la proposta assicurativa, anche in assenza di richiamo al codice corrispondente a quello riportato nella proposta.

In considerazione di quanto osservato, la richiedente ha diritto alla restituzione della quota parte del premio assicurativo *de quo* secondo il criterio *pro rata temporis*.

L’intermediario ha inoltre prodotto documentazione attestante il rimborso dell’importo di € 292,25 a mezzo assegno postale emesso il 19/11/2019, a titolo di oneri assicurativi, calcolato secondo il criterio indicato dalla compagnia assicurativa.

In conclusione, il Collegio ritiene che le richieste della cliente meritino di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue, tenuto conto dei rimborsi già effettuati:



durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	4,3%
-----	---	------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	38,21%

n/g	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
○	Commissione (lett. A) (up front)	€ 1.193,48	€ 716,09 ○	€ 456,00 ●	○		€ 456,00
○	Commissione (lett. B) (up front)	€ 465,41	€ 279,25 ○	€ 177,82 ●	○		€ 177,82
○	Commissioni (lett. F e G) (recurring)	€ 737,27	€ 442,36 ●	€ 281,69 ○	○	€ 443,52	-€ 1,16
○	Spese di istruttoria (recurring) ▼	€ 500,00	€ 300,00 ●	€ 191,04 ○	○	€ 300,00	€ 0,00
○	Premio rischio vita	€ 809,85	€ 485,91 ●	€ 309,42 ○	○	€ 292,25	€ 193,66
●			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
Rimborso senza imputazione							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 826,32	
interessi legali						no	▼

In definitiva, va accertato il diritto della ricorrente al rimborso per il complessivo importo di € 826,32, al netto di quanto già restituito.

Stante il carattere seriale del ricorso non possono essere riconosciute le spese di assistenza difensiva come da consolidato orientamento del Collegio.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 826,32.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS